

Nuovi e rinnovati strumenti per la composizione della crisi d'impresa (prima parte)

I piani attestati di risanamento

di Marco Rubino, Reparto crisi d'impresa e ristrutturazioni

ABSTRACT: pubblichiamo di seguito la prima parte dell'intervento di Marco Rubino al convegno LE NUOVE NORME SULL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'IMPRESA E SULLA PREVENZIONE DELLA CRISI (D. Lgs 14 gennaio 2019, n. 14) che si è tenuto lo scorso 8 maggio 2019 a Milano presso la Fondazione Mediolanum.

Come noto, lo spirito del nuovo **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d. lgs n. 14/2019)** è quello di tentare di **prevenire l'insorgere della crisi** attraverso l'adozione da parte dell'imprenditore di **assetti organizzativi adeguati** e la previsione di strumenti finalizzati ad intercettarne per tempo i segnali, rappresentati dalle cc.dd. "**misure di allerta**".

Quando, tuttavia, non è possibile intervenire per tempo, l'ordinamento ha approntato una serie di **strumenti alternativi alla liquidazione coattiva del patrimonio del debitore** che, in varia misura, consentono di superare la crisi o comunque di regolarne gli effetti nei confronti dei creditori.

Prima di affrontare l'argomento, occorre tuttavia fare una premessa.

La maggior parte delle norme che interessano la disciplina concorsuale previste dal nuovo Codice della crisi e che andranno a sostituire l'attuale Legge fallimentare, entreranno in vigore solamente il **15 agosto 2020**. Inoltre, le nuove norme dettate dal Codice si applicheranno esclusivamente alle procedure che si apriranno a partire da tale data, mentre per tutte le procedure attualmente pendenti e che si apriranno da qui al 14 agosto 2020, troveranno ancora applicazione le norme della Legge fallimentare. Dunque, nei prossimi anni si assisterà necessariamente a una convivenza tra vecchi istituti, disciplinati dalla Legge fallimentare, e nuovi istituti, disciplinati dal Codice della crisi.

Ciò non di meno, appare utile iniziare a conoscere sin da subito i nuovi e rinnovati strumenti approntati dal Codice in quanto in molti casi il legislatore ha accolto nelle nuove norme alcuni concetti elaborati dalla giurisprudenza che, quasi inevitabilmente, condizioneranno le future interpretazioni della stessa Legge fallimentare.

Fatte queste premesse, gli strumenti giuridici previsti dal d. lgs n. 14/2019 per gestire e superare la crisi d'impresa sono essenzialmente:

- Ø ***i piani attestati di risanamento*** (art. 56)
- Ø ***gli accordi di ristrutturazione dei debiti*** (artt. 57-64)
- Ø ***il concordato preventivo*** (artt. 84 – 120).

Il **piano attestato di risanamento** è uno strumento già contemplato nell'attuale Legge fallimentare al **terzo comma, lett. d) dell'art. 67**. Tuttavia, la norma non fornisce una disciplina esaustiva del piano di risanamento che viene descritto solamente in via incidentale all'interno di un articolo che tratta di tutt'altro, ovvero della revocatoria fallimentare degli atti a titolo oneroso, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere dal fallito nel c.d. "periodo sospetto".

In particolare, la lettera d) del terzo comma dell'art. 67 prevede che:

non sono soggetti a revocatoria "*gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il*

risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria". Tuttavia, precisa la norma, perché operi l'esenzione da revocatoria "un professionista indipendente" designato dal debitore deve attestare "la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano".

La Legge fallimentare, dunque, si limita a stabilire la finalità del piano (*risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e riequilibrio della sua situazione finanziaria*), senza aggiungere altro; in particolare, non è previsto un contenuto minimo né una forma specifica.

Il Codice della crisi riprende il piano attestato di risanamento e gli dedica una norma *ad hoc*, l'**art. 56**, separata dalla disciplina della revocatoria fallimentare.

Il Codice inoltre distingue tra:

- ∅ il **piano** vero e proprio, che deve avere **data certa** e deve apparire idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa
- ∅ gli **atti unilaterali** e i **contratti** posti in essere in esecuzione del piano che devono essere **provati per iscritto** e parimenti devono recare **data certa**.

Infine, dal punto di vista del contenuto il Codice prescrive che il piano deve indicare:

- a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- b) le principali cause della crisi;
- c) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;
- d) gli apporti di finanza nuova;
- e) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.

A ben vedere, la maggior parte delle indicazioni previste dalla norma erano già contemplate dalla *best practice* degli operatori del settore.

Per procedere alla redazione del piano, pare indubbio che si debba disporre di una **situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata**, non solo per avere una fotografia dello stato attuale di salute dell'impresa, ma soprattutto perché tale situazione servirà da base di partenza per lo sviluppo del piano stesso.

Inoltre, se si vuole redigere un piano di risanamento efficace, è chiaro che occorre **indagare le cause della crisi**. Solo dopo aver compreso le cause della crisi sarà infatti possibile approntare le **strategie di intervento necessarie a rimuoverle**.

Queste, inoltre, non potranno limitarsi ad una mera enunciazione delle azioni che si intendono mettere in atto, ma dovranno essere riguardate sia nel loro aspetto **quantitativo** (ovvero quanto si ritiene di conseguire in termini di risultati economici dalle azioni prospettate, nonché quale sarà il costo dell'investimento necessario ad implementare tali azioni) sia nel loro aspetto **temporale** (ovvero quando si prevede che le azioni potranno esplicare la loro efficacia).

Di particolare importanza è il disposto dalla **lettera e) dell'art. 56** ove si dice che, il piano deve indicare, oltre ai tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la

realizzazione, **gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.**

Viene quindi fissato normativamente il concetto – anch'esso seguito dalla *best practice* – che il piano non è una previsione di andamento futuro della gestione che viene elaborata una volta per tutte, ma viceversa, è uno **strumento previsionale** destinato a essere **periodicamente monitorato**, con la conseguenza che, qualora le previsioni iniziali siano mutate o si dimostrino non più valide – magari per fatti sopravvenuti che non erano ragionevolmente prevedibili al momento della redazione del piano – occorre necessariamente rimettere mano al piano e **modificarlo**.